

Assicurazione Multirischi per le aziende

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: All Risks Aziende

Documento aggiornato il 10 febbraio 2026

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Scopo - Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società - HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 ammonta a 638,0 milioni di Euro (di cui 227,2 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 410,8 milioni di Euro al comparto Danni). Nel 2024 l'utile d'esercizio è stato pari a 28,4 milioni di Euro (di cui 3,0 milioni di Euro Vita e 25,4 milioni di Euro Danni). Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 206,5%. La relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) è disponibile sul sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Per la Sezione I - **Incendio All Risks**, di seguito si riportano informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Condizioni complementari (sempre operanti): ✓ **Anticipo indennizzo:** l'Assicurato può ricevere un acconto pari al 50% dell'importo minimo previsto, se non ci sono contestazioni e l'indennizzo previsto è almeno di € 100.000,00; ✓ **Modifiche e variazioni fabbricati e macchinario:** il Contraente o l'Assicurato può modificare o aggiungere fabbricati e macchinari senza obbligo di avviso, se non peggiora le caratteristiche costruttive o la natura delle lavorazioni; ✓ **Operazioni peritali:** in caso di sinistro, le perizie si svolgono in modo da non ostacolare l'attività nelle aree non colpite o parzialmente utilizzabili; ✓ **Onorari dei periti:** rimborsa le spese e gli onorari del perito scelto dal Contraente, secondo la procedura di valutazione del danno, e la quota parte per il terzo perito, su presentazione della documentazione; ✓ **Onorari progettisti e consulenti:** rimborsa gli onorari e le spese di architetti, ingegneri, geometri e geologi per la ricostruzione o il rimpiazzo degli enti danneggiati, escluse le spese per la liquidazione; ✓ **Spese di ricerca e riparazione del guasto:** rimborsa le spese per la ricerca e riparazione di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento, condizionamento e di estinzione che abbiano causato danni da fuoriuscita di acqua o altri fluidi; ✓ **Fenomeni elettrici:** indennizza i danni materiali e diretti da fenomeno elettrico a macchine, impianti elettrici, apparecchiature elettroniche e macchine d'ufficio, anche per perdita di dati o danneggiamento di programmi in licenza; ✓ **Selling price:** in caso di danno a merci vendute in attesa di consegna, indennizza secondo il prezzo di vendita, dedotti i costi non sostenuti, se il prezzo di vendita non supera il valore di mercato; ✓ **Merci presso terzi:** sono assicurate le merci in deposito o conto lavorazione presso terzi, mostre, fiere e mercati in Italia, San Marino e Vaticano; ✓ **Macchinario ed attrezzatura presso terzi:** sono assicurati macchinari e attrezzature temporaneamente presso terzi in Italia, San Marino, Vaticano, mostre, fiere e mercati in Italia e UE; ✓ **Movimentazione interna ed urto veicoli:** indennizza i danni diretti e materiali alle cose assicurate durante movimentazione interna o urto di veicoli all'interno delle aree aziendali; ✓ **Indennizzo a Primo rischio assoluto per sinistri fino a € 50.000,00:** per danni fino a € 50.000,00, HDI indennizza senza applicare l'assicurazione parziale; ✓ **Rottura lastre:** indennizza i danni da rottura accidentale di lastre di vetro, cristallo, specchio, policarbonato, insegne, targhe e iscrizioni professionali installate nel fabbricato.

Sono previste le seguenti garanzie facoltative (a pagamento): ✓ **Atti di terrorismo:** copre i danni diretti e materiali causati da atti di terrorismo, se non esclusi; ✓ **Inondazione, alluvione, allagamenti:** indennizza i danni da fuoriuscita d'acqua da corsi d'acqua o bacini, formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua, anche se causati da terremoto; ✓ **Terremoto:** indennizza i danni causati da terremoto; ✓ **Ricorso Terzi:** tiene indenne l'Assicurato per somme dovute per danni materiali a cose di terzi causati da un sinistro coperto, compresi danni da interruzione o sospensione di attività; ✓ **Merci in refrigerazione:** indennizza i danni alle merci in refrigerazione causati da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorigeno, incendio, guasto o rottura dell'impianto frigorifero, anche se causati da tumulti, scioperi, atti vandalici o terrorismo; ✓ **Perdite pecuniarie per maggiori spese:** indennizza le spese straordinarie documentate e necessarie per proseguire l'attività dopo un sinistro; ✓ **Merci fluttuanti** - Assicurazione fluttuante a denunce anticipate: la polizza può prevedere l'assicurazione fluttuante per le merci, con acconto del premio e regolazione a fine anno; ✓ **Garanzia danni indiretti:** indennizza i danni documentati da interruzione temporanea di attività a seguito di sinistro coperto; ✓ **Rischio locativo:** indennizza i danni materiali e diretti ai locali in locazione causati da un sinistro coperto, comprese decorazioni e rivestimenti, se le spese di ricostruzione sono a carico dell'Assicurato; ✓ **Assicurazione con dichiarazione di valore** - convenzione: il Contraente dichiara che le somme assicurate per "Fabbricati" e "Macchinario, attrezzatura ed arredamento" comprendono il valore totale dei beni, secondo stime peritali, con aggiornamento periodico e regolazione del premio.

Sezione III - Guasti alle macchine - **Condizioni speciali (Operanti qualora applicabili alla tipologia di rischio assicurato):** Danni ai magli; Danni ai frantoi, frangizolle e mulini in genere; Danni alle macchine per produzione di carta e cartone; Danni agli scardassi; Danni ai forni; Danni alle turbine a gas; Danni alle macchine da stampa in quadro e continue di tessuti; Danni ai nastri trasportatori non metallici; Trasformatori ed alternatori; Elettropompe sommerse; Revisione di impianti di turbine a vapore; Revisione di impianti di turbine idrauliche con potenza superiore a 375 KW; Revisione di motori elettrici trifase con potenza superiore a 750 KW in esecuzione bipolare, oppure con potenza superiore a 1.000 KW in esecuzione a 4 o più poli; Revisione di motori in cc. con potenza superiore a 375 KW; Posabinari e simili; Danni all'olio diatermico.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Per la sezione **INCENDIO ALL RISKS**, in aggiunta a quanto riportato dal DIP Danni, *sono esclusi i danni causati da o dovuti a:* ! dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata; ! atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; ! esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ! maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazione della falda freatica; ! mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina; ! trasporto e/o movimentazione, al di fuori dell'area di pertinenza aziendale, delle cose assicurate; ! atti di terrorismo; ! terremoto, inondazioni, alluvioni; ! guasti o rotture meccanici ed elettrici in genere, anormale funzionamento; ! fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione; ! interruzioni di reazioni termiche, isoterme o chimiche ovvero da interruzioni o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi; ! crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; ! errata manovra; ! effetti graduali degli eventi atmosferici; ! polvere, umidità, brina e condensa, variazioni di temperatura, deterioramento, logorio, usura, incrostazione, arrugginimento od ossidazione, corrosione, smog, contaminazione, stillicidio, perdita di peso, deperimento, siccità, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione, alterazioni di colore o sapore; mescolamento di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; ! animali o vegetali in genere (compresi insetti, vermi, funghi, batteri od altri microrganismi, ecc.); ! sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua; ! eventi per i quali deve rispondere, per legge, il costruttore od il fornitore delle cose assicurate; ! errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni, qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto; ! anormale od improprio stoccaggio; ! mancata e/o anormale manutenzione, revisione, collaudo, montaggio o smontaggio di impianti, costruzione o demolizione di fabbricati; ! mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci, fuoriuscita del fluido frigorigeno; ! dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata; ! impiego di esplosivi o sminamento; ! maggiori costi sostenuti a causa di ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti; ! inquinamento e/o contaminazione ambientale dell'acqua, dell'aria del suolo nonché di contaminazione da sostanze radioattive; ! furto, furto con destrezza, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi; ! danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate. *Sono comunque esclusi:* ! costi di livellamento, bonifica, scavo e riempimento del terreno; ! danni, di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio; ! danni, di qualsiasi natura, diretti o indiretti, da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista; ! perdite di mercato e danni indiretti in genere quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Esclusioni specifiche per evento: tumulti popolari, scioperi, sommosse oppure causati da atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggi, *sono esclusi i danni:* ! causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo; ! da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre; ! di fenomeno elettrico; ! di imbrattamento di macchinari ed attrezzature e/o dei muri esterni dei fabbricati; ! verificatisi in occasione di serrate. Occupazione delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, HDI non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione o scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Eventi atmosferici quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinare, sollevate o abbattute, grandine, tromba d'aria, *si intendono escluse le seguenti cose:* ! antenne, camini, cancelli, ciminiere, cavi aerei, gru, insegne e consimili installazioni esterne; ! beni di cui alla voce "contenuto" posti all'aperto, anche se caricati su automezzi, ad eccezione di macchinari ed attrezzature fissi all'aperto per natura e destinazione; ! tende, fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, strutture geodetiche, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto. Pioggia, grandine e neve: si intendono escluse le cose assicurate poste all'interno dei fabbricati, qualora pioggia, grandine e neve non siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici. Sovraccarico di neve, non indennizzerà i danni: ! a fabbricati, strutture o serbatoi non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto; ! ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto; ! a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti. Spargimento d'acqua o altri liquidi, derivante da rottura accidentale, traboccamento, intasamento, occlusione, rigurgito di ogni impianto e tubazioni in genere, serbatoi e vasche HDI *non indennizzerà i danni:* ! alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento; ! causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali; ! causati da mareggiata e penetrazione d'acqua marina; ! causati da formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua. Fuoriuscita accidentale di acqua od altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler), restano comunque esclusi i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti. Dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos, restano comunque esclusi: ! i danni derivanti o conseguenti ad imperizia, negligenza od errata apertura o chiusura valvole; ! i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori; ! i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri; ! i danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido. Gelo, sono esclusi: ! i danni avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione e distribuzione di energia; Rottura lastre: non indennizza i danni causati o dovuti a: ! traslochi, rimozioni o riparazioni effettuate sui beni assicurati o nei locali ove gli stessi esistono; ! rigature, screpolature, scheggiature; ! lavori sulle lastre o sui relativi supporti o sostegni o cornici, rimozione delle lastre e degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate; ! vizio di costruzione, difettosa installazione, mancata o carente manutenzione, nonché a lastre che alla data di effetto della Polizza non erano integre ed esenti da difetti; ! natura estetica. Fenomeni elettrici: non indennizza i danni causati da o dovuti a: ! usura e/o corrosione; manomissione, modifiche, riparazioni, montaggi, smontaggi, prove, manutenzione; ! difetti di materiale; di cui debba rispondere, per legge o contratto, il costruttore o l'installatore; ! alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, a tubi catodici, alle resistenze elettriche scoperte alle insegne luminose, alle resistenze scoperte ed ai fusibili. Inondazione, alluvione, allagamenti: non indennizza i danni causati da o dovuti a !mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; ! mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; ! franamento, cedimento o smottamento del terreno; ! merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento; ! enti mobili all'aperto; ! traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione; ! fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo, salvo acquisto della garanzia "Atti di terrorismo".


Per la sezione **FURTO E RAPINA**, in aggiunta a quanto riportato dal DIP Danni, *sono esclusi i danni causati da o dovuti a:* ! guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; ! incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; ! dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata e delle persone con loro conviventi od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; ! persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere; ! incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che li contengono; ! persone legate al Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; ! avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno; ! causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro; ! beni all'aperto; ! indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi; ! macchinario ed attrezzature in leasing; ! apparecchiature elettroniche assicurate con polizza separata elettronica o guasti macchine; ! gioielli, perle naturali e coltivate e pietre/metalli preziosi (se non per uso industriale e purché inerenti l'attività assicurata); ! veicoli iscritti al P.R.A., salvo si tratti dei veicoli oggetto dell'attività, posti nei fabbricati adibiti ad attività commerciali e/o artigianali.

Di seguito si riportano i limiti, le esclusioni e le franchigie.

Sezione I - **Incendio All Risks** (Garanzie Base e Condizioni Complementari sempre operanti): ! Qualsiasi tipo di danno indennizzabile, salvo quanto successivamente indicato: Franchigia furto € 1.500,00; Spese di demolizione e sgombero: € 200.000 per sinistro e per annualità assicurativa; ! Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi ecc.: massimo 70 % della somma assicurata, Scoperto 10%, franchigia € 2.500,00; **Eventi atmosferici**: ! **Garanzia base**: massimo 70 % della somma assicurata, Scoperto 10%, franchigia € 2.500,00; ! **Danni a tettoie e/o fabbricati aperti da uno o più lati e relativo contenuto**: € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa, franchigia € 1.500,00; ! **Danni da grandine su serramenti, vetrate, lucernari, manufatti in plastica e/o fibrocemento**: € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa, franchigia € 1.500,00; ! **Sovraccarico neve**: massimo 50 % della somma assicurata, Scoperto 10%, franchigia € 2.500,00; **Spargimento d'acqua**: ! **Rottura accidentale di impianti, vasche serbatoi condutture**: € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa, franchigia € 1.500,00; danni a cose assicurate contenute in locali interrati e/o seminterrati: € 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa, franchigia € 1.500,00; ! **Fuoriuscita acqua da impianti automatici di estinzione**: € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa, franchigia € 1.500,00; ! **Dispersione liquidi da serbatoi, vasche, silos**: € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa, franchigia € 1.500,00; ! **Gelo**: € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa, franchigia € 1.500,00; ! **Cose particolari**: € 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa, franchigia € 1.500,00; ! **Onorari dei periti**: € 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa, franchigia € 1.500,00; ! **Onorari progettisti e consulenti**: € 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa, franchigia € 1.500,00; ! **Spese di ricerca e riparazione del guasto**: € 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa, franchigia € 1.500,00; ! **Fenomeni elettrici**: € 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa, franchigia € 1.500,00; ! **Fenomeni elettrici**: € 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa - 25% del danno liquidato per danni conseguenti a perdita di dati \ danneggiamento di programmi in licenza, franchigia € 1.500,00; ! **Merci presso terzi**: € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa, franchigia € 1.500,00; ! **Macchinario ed attrezzatura presso terzi**: € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa, franchigia € 1.500,00; ! **Movimentazione interna ed urto veicoli**: € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa, franchigia € 1.500,00; ! **Rottura lastre**: € 2.000 per singola lastra, € 5.000 per singolo sinistro, € 20.000 per annualità assicurativa; ! **Atti di terrorismo**: € 50.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa, minimo 5.000.000,00, franchigia € 20.000,00, scoperto 10 %; ! **Terremoto**: € 50.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa, minimo 5.000.000,00, franchigia € 20.000,00, scoperto 10 %; ! **Ricorso Terzi**: 100% della somma assicurata, franchigia € 1.500,00; ! **Merci in refrigerazione**: 100% della somma assicurata, franchigia € 1.500,00; ! **Perdite pecuniarie maggiori**: 100% della somma assicurata, franchigia € 1.500,00; ! **Garanzia danni indiretti**: franchigia € 1.500,00.

Sezione II - **Furto e Rapina All Risks** (Garanzie Base e Condizioni Complementari sempre operanti): ! Qualsiasi tipo di danno indennizzabile, salvo quanto successivamente indicato: Franchigia furto € 1.500,00 - Franchigia rapina € 2.500,00; ! **Diffomità caratteristiche costruttive dei locali**: Scoperto 20 %, franchigia € 1.500,00; ! **Diffomità mezzi di protezione delle aperture**: Scoperto 20 %, franchigia € 1.500,00; ! **Guasti provocati dai ladri**: massimo 10 % della somma assicurata, franchigia € 1.500,00; ! **Danni a quadri, tappeti, oggetti d'arte o d'antiquariato**: massimo 10 % della somma assicurata, franchigia € 1.500,00; ! **Danni a valori ovunque riposti nei locali**: massimo 10 % della somma assicurata, franchigia € 1.500,00; ! **Onorari periti**: massimo 10 % della somma assicurata, franchigia € 1.500,00; ! **Spese sostituzione serrature**: massimo 10 % della somma assicurata, franchigia € 1.500,00; ! **Contenuto presso terzi**: massimo 10 % della somma assicurata, franchigia € 1.500,00; ! **Contenuto presso fiere e mostre**: massimo 10 % della somma assicurata, franchigia € 1.500,00; ! **Cose particolari**: massimo 10 % della somma assicurata, franchigia € 1.500,00; ! **Veicoli ricoverati**: massimo 100 % della somma assicurata, scoperto 20%, franchigia € 1.500,00; ! **Valori in cassaforte**: massimo 100 % della somma assicurata, scoperto 20%, franchigia furto € 1.500,00 – franchigia rapina € 2.500,00; ! **Portavalori**: massimo 100 % della somma assicurata, franchigia € 1.500,00.

Sezione III - **Guasti Macchine All Risks** (Garanzie Base e Condizioni Speciali): Qualsiasi tipo di danno indennizzabile, salvo quanto successivamente indicato: massimo 100 % della somma assicurata, Franchigia € 2.500,00.

 **A chi è rivolto questo prodotto?**

Il prodotto è rivolto ad aziende, sia manifatturiere che di servizi.

 **Quali costi devo sostenere?**

Costi di intermediazione

la quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2024), è, in percentuale, pari al 18,4%% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Intermediario (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: http://www.hdiassicurazioni.it/alla-sezione : "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdi.it ; fax: +39.06.42103583; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
----------------------------------	---

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
------------------	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito http://www.giustizia.it/ (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it . Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte sono applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso della polizza e ammontano al 22,25% per tutte le garanzie previste in polizza. Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Società o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Società ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per l'Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. <i>HOME INSURANCE</i>), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	